

Placido.
Romano — Rossi Teofilo.
Testasecca.

Sono ammalati.

Bosdari.
Della Rocca.
Giunti.
Lovito.
Radice.
Vetroni.

Assenti per ufficio pubblico.

De Marinis.

Seguita la discussione del disegno di legge per l'emigrazione.

Presidente. Lascieremo le urne aperte e procederemo oltre nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge sull'emigrazione.

La discussione generale fu chiusa ieri; passeremo quindi alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'emigrazione è libera, nei limiti stabiliti dalla presente e dalle altre leggi dello Stato.

Non possono emigrare:

a) coloro che avendo per legge persone affidate alle loro cure, le lascerebbero con la partenza nell'abbandono, senza provvedervi altrimenti;

b) le persone che a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, se prive del consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore nei capiluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; e, trattandosi di minori di 16 anni, se non siano bene affidati, o se vi siano ragioni per credere che vengano condotti all'estero per scopi immorali, o per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute;

c) coloro che per qualsiasi motivo sarebbero respinti dal paese di destinazione, in forza delle leggi locali sulla immigrazione;

d) coloro che debbano scontare una pena, restrittiva della libertà personale, per qualunque reato, o contro i quali sia in corso un giudizio penale per delitto;

e) gli iscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età; gli iscritti di leva marittima e militari del Corpo Reale Equipaggi, se i primi non ottengono il permesso dal prefetto (o sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto) gli ultimi dal comandante del Corpo;

f) i militari di 1ª categoria dell'Esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età, se non ottengono il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di 2ª e 3ª categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di 1ª categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sin a quando non abbiano compiuto il 32° anno essi debbono notificare la loro partenza al comandante del distretto.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà, in casi eccezionali, esser temporaneamente sospesa con Decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.

Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante ».

Intorno a questo articolo è primo in scritto l'onorevole Riccardo Luzzatto che ha facoltà di parlare.

Luzzatto Riccardo. Io debbo fare alcune osservazioni circa l'articolo primo della legge e sono osservazioni, lo dico addirittura, meche favorevoli. Ma con ciò io non intendo di cadere in contraddizione. Il mio nome figura tra coloro che hanno promosso una legge per l'emigrazione; ma le disposizioni dell'articolo primo sono tali che mai avrei potuto immaginare, quando ci facevamo promotori di una legge protettrice dell'emigrazione. Il fatto dell'emigrazione del nostro paese pone per sé stesso davanti al pensatore due problemi; uno d'indole economica l'altro d'indole umanitaria. Gli estensori del disegno di legge che abbiamo sott'occhio non hanno affrontato nè hanno risolto alcuna disposizione positiva il problema economico: ed io di questo non faccio loro ram-